

## **Relativamente ai “prodotti primari” e alla “produzione primaria” (D.Lgs 32/2021 art. 2) si precisa quanto segue.**

Per “prodotti primari” si intendono tutti i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, allevamento, della caccia e della pesca ai sensi del regolamento CE 852/2004.

Per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi di produzione o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto (anche di prodotti selvatici) in vista dell'immissione sul mercato. Si definiscono “operazioni associate” alla produzione primaria: il trasporto per la consegna dei prodotti, il magazzinaggio, la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione **CHE CIO' NON ALTERI SOSTANZIALMENTE LA LORO NATURA** ovvero che **NON VI SIA TRASFORMAZIONE ALCUNA**. Pertanto lo stabilimento che **produce esclusivamente senza trasformare il prodotto primario** dichiarerà sull'autocertificazione di **essere NON SOGGETTO** all'applicazione della normativa in quanto operante nell'ambito della produzione primaria.

Nel caso di stabilimenti che producono un prodotto primario e lo trasformano e stabilimenti che trasformano un prodotto primario (esempi: vigneto e cantina collegata, cantina che riceve l'uva da imprenditori associati o la acquista e produce bevande alcoliche, coltivazioni di frutta/ ortaggi con produzione di bevande, coltivazione e produzione di olii e grassi vegetali, lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi, torrefazione caffè ecc...) per poi essere commercializzato, dovrà dichiarare di **ESSERE SOGGETTO** alla normativa e quindi pagare successivamente la tariffa in base alla classe di rischio solo nel caso in cui la **COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO** (verso catene di distribuzione, pubblici esercizi, esportazione ecc.) **sia superiore al 50%**. Nel caso contrario in cui la prevalenza sia al dettaglio ovvero al minuto con vendita diretta, lo stabilimento dovrà dichiarare di **NON ESSERE SOGGETTO** in quanto **NON** ha commercializzato all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce.

## **Stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della normativa**

Sono soggetti al D.LGS 32/2021 **tutti gli Stabilimenti “CHE COMMERCIANO ALL'INGROSSO AD ALTRI OPERATORI O AD ALTRI STABILIMENTI – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività” elencate nell'Allegato 2, Sez. 6, Tabella A (art. 6 c. 6) .**

Relativamente agli stabilimenti di Produzione Prodotti di Origine Non Animale le categorie sono state evidenziate per una più rapida individuazione.

## **Classe di rischio**

Il D.lgs 32/2021 prevede il criterio del rischio per l'applicazione delle tariffe che dovranno essere corrisposte dagli stabilimenti che dichiarano **di essere soggetti** alla normativa in base ai livelli di **COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO**.

L'autocertificazione prevista dal D.lgs 32/2021 non richiede la classe di rischio in quanto la classificazione del rischio, per le ditte già categorizzate, è inserita nel portale regionale di riferimento.

Nel caso di stabilimento già categorizzato in una classe di rischio e che dichiara di essere **SOGGETTO ALLA NORMATIVA**, verrà emessa Richiesta di Pagamento con la tariffa relativa al livello di rischio riscontrato entro il 31/03/2022.